



Gazzetta ufficiale A

2024

Publicata il 19 aprile 2024

8 aprile 2024.

N. 404.

Decreto sulla responsabilità estesa del produttore per l'attrezzatura da pesca contenente

plastica¹⁾

Ai sensi dell'articolo 9h, paragrafi da 3 a 6, e degli articoli da 9 a 12, dell'articolo 9y, paragrafo 3, dell'articolo 9z, paragrafi da 2 a 6, dell'articolo 9æ, dell'articolo 9ø, paragrafo 1, commi 1, 3, 4, 6 e 7, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 9å, dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'articolo 45, paragrafo 7, dell'articolo 67, dell'articolo 73, paragrafo 1, dell'articolo 80, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 110, paragrafo 3, della legge sulla protezione ambientale, cfr. la legge consolidata n. 48, del 12 gennaio 2024, e dell'articolo 1, paragrafo 3, della legge sull'amministrazione, cfr. la legge consolidata n. 433 del 22 aprile 2014, e previa trattativa con il ministro della Giustizia, è stabilito quanto segue:

Sezione I

Disposizioni generali

Capitolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

Ambito di applicazione

Articolo 1. Il decreto si applica all'attrezzatura da pesca contenente plastica.

(2) L'attrezzatura da pesca contenente plastica è suddivisa nelle seguenti due categorie: attrezzatura da pesca commerciale e altra attrezzatura da pesca.

Definizioni

Articolo 2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) Rifiuti: rifiuti come definiti dal decreto sui rifiuti.
- 2) Contratto a distanza: contratto a distanza quale definito all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva

1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

- 3) Trattamento: trattamento come definito dal decreto sui rifiuti.
- 4) Attrezzatura da pesca commerciale: attrezzatura da pesca da traino contenente plastica, comprese le reti da traino, i ciancioli, le draghe trainate e le sciabiche danesi.
- 5) Stabilito in Danimarca: stabilito come società danese attiva nel registro centrale delle imprese (CVR) con un numero del CVR danese.
- 6) Attrezzatura da pesca: qualsiasi oggetto o attrezzatura utilizzata per la pesca o l'acquacoltura per reperire, catturare o allevare risorse biologiche marine, o che galleggia sulla superficie del mare e viene utilizzata per attirare, catturare o allevare tali risorse biologiche marine.
- 7) Riciclaggio: riciclaggio come definito nel decreto sui rifiuti.
- 8) Raccolta: raccolta come definita nel decreto sui rifiuti.
- 9) Regime collettivo: una persona giuridica che assicura l'adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto degli aderenti al regime.
- 10) La legge: legge sulla protezione dell'ambiente
- 11) Immissione sul mercato: la prima volta che un prodotto viene messo a disposizione sul mercato danese.
- 12) Impianto portuale di raccolta: impianto portuale di raccolta quale definito dal decreto sugli impianti di raccolta per i rifiuti delle navi, il conferimento dei rifiuti delle navi e i piani per i rifiuti portuali.

¹⁾ Il decreto contiene disposizioni di recepimento di parti della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU 2019, L 155, pag. 1). Un progetto del presente decreto è stato notificato conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codifica).

- 13) Costi operativi: spese di movimentazione dei rifiuti di attrezzature da pesca contenenti plastica. Le spese puramente amministrative non sono incluse.
- 14) Regime di responsabilità estesa dei produttori: una serie di misure adottate dagli Stati membri per garantire che i fabbricanti di prodotti abbiano la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase di rifiuto del ciclo di vita di un prodotto.
- 15) Plastica: un materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può fungere da componente strutturale principale dei prodotti finali, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono chimicamente modificati.
- 16) Produttore:
 - a) qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in Danimarca che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza, produce o importa professionalmente e immette sul mercato in Danimarca attrezzatura da pesca contenente plastica, diversa dalle persone che esercitano attività di pesca ai sensi dell'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono esclusi anche i produttori non industriali di attrezzatura da pesca contenente plastica;
 - b) qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo che vende professionalmente attrezzatura da pesca contenente plastica mediante contratti a distanza direttamente a famiglie o a utenti diversi dai nuclei familiari in Danimarca, diversa dalle persone che esercitano attività di pesca ai sensi dell'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono esclusi anche i produttori non industriali di attrezzatura da pesca contenente plastica.
- 17) Rappresentante: una persona fisica o giuridica autorizzata a rappresentare un produttore, ai sensi dell'articolo 9y, paragrafi 1 e 2, della legge, e registrata conformemente agli articoli 4 e 5.
- 18) Utilizzatore finale: l'ultimo utilizzatore di un'attrezzatura da pesca contenente plastica prima che diventi rifiuto.
- 19) Trattamento separato: smistamento, stoccaggio, raccolta, trasporto, ritrattamento e trattamento di rifiuti di attrezzature da pesca contenenti plastica.
- 20) Messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato danese nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
- 21) Rifiuti di attrezzature da pesca: qualsiasi attrezzatura da pesca, cfr. comma 6, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE, compresi i componenti, le sostanze o i

materiali distinti che facevano parte di tali attrezzature da pesca o esano ad essi annessi quando sono stati scartati, incluso quando sono stati abbandonati o smarriti.

- 22) Altra attrezzatura da pesca: attrezzatura da pesca contenente plastica diversa dall'attrezzatura da pesca commerciale, compresa quella per la pesca ricreativa e per l'acquacoltura, ecc.

Capitolo 2

Registro dei produttori

Articolo 3. In qualità di titolare del trattamento, Dansk Producentansvar tiene un registro digitale dei produttori dei seguenti elementi:

- 1) i produttori che immettono sul mercato attrezzatura da pesca contenente plastica, cfr. gli articoli 4 e 5;
- 2) i rappresentanti dei produttori, cfr. l'articolo 9y, paragrafo 1, della legge, che rientrano nell'ambito di applicazione del comma 1.
- 3) i regimi collettivi, cfr. l'articolo 32.

(2) Tutte le iscrizioni nel registro dei produttori devono essere effettuate conformemente alle istruzioni di Dansk Producentansvar.

(3) Dansk Producentansvar deve garantire che il registro sia accessibile al pubblico e disponibile gratuitamente sul sito web www.producentansvar.dk. Sul sito web, Dansk Producentansvar fa riferimento ai registri nazionali dei produttori degli altri Stati membri dell'UE.

Capitolo 3

Iscrizione dei produttori e dei rappresentanti nel registro dei produttori Obbligo di iscrizione

Articolo 4. Il produttore che immette sul mercato attrezzatura da pesca contenente plastica iscrive sé stesso o il suo rappresentante, cfr. l'articolo 9y, paragrafo 1, della legge, al registro dei produttori, cfr. l'articolo 3, entro il 31 maggio 2024.

(2) Un produttore che inizia a immettere sul mercato attrezzatura da pesca contenente plastica dopo il 31 maggio 2024 iscrive sé stesso o il suo rappresentante, cfr. l'articolo 9y, paragrafo 1, della legge, nel registro dei produttori al più tardi 14 giorni prima dell'inizio dell'immissione sul mercato.

Articolo 5. L'iscrizione del produttore o del suo rappresentante nel registro dei produttori, cfr. l'articolo 4, contiene le informazioni di cui all'allegato 1.

(2) L'obbligo di registrazione, cfr. l'articolo 4, è rispettato a patto che:

- 1) tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 siano state comunicate in modo esaustivo;
- 2) la tassa di iscrizione sia stata versata, cfr. l'articolo 39, paragrafo 1; e
- 3) qualsiasi rappresentante, in tale veste, abbia confermato la registrazione, cfr. l'articolo 6, paragrafo 3.

(3) Il produttore può in qualsiasi momento iscrivere un rappresentante nel registro dei produttori, cfr. l'articolo 4, nonché sostituire il rappresentante o cessare l'autorizzazione.

(4) Il rappresentante può in qualsiasi momento registrare la cessazione dell'autorizzazione.

Articolo 6. Dansk Producentansvar conferma per iscritto l'iscrizione nel registro dei produttori, cfr. l'articolo 4, al produttore e al suo rappresentante, se del caso, entro 14 giorni dalla data di iscrizione, fatto salvo il paragrafo 4.

(2) Dansk Producentansvar conferma per iscritto, entro sette giorni, l'iscrizione a registro della cessazione dell'autorizzazione, cfr. l'articolo 5, paragrafi 3 e 4, sia al produttore che al precedente rappresentante.

(3) Dansk Producentansvar chiede alla persona fisica o giuridica registrata dal produttore come rappresentante, cfr. l'articolo 5, paragrafo 3, di confermare o negare tale registrazione entro sette giorni, nonché di confermare che le informazioni registrate sul rappresentante siano corrette e il rappresentante sia venuto a conoscenza dei suoi obblighi ai sensi del presente decreto.

(4) Dansk Producentansvar notifica per iscritto al produttore che la registrazione non è stata completata se la persona fisica o giuridica registrata dal produttore come rappresentante nega la registrazione o se il termine di sette giorni, cfr. il paragrafo 3, viene superato.

Articolo 7. Su richiesta di un'impresa, che può essere soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro dei produttori, cfr. articolo 4, Dansk Producentansvar decide se:

- 1) l'impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro dei produttori, cfr. l'articolo 4;
- 2) un rappresentante, cfr. l'articolo 5, paragrafo 3, soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9y per essere registrato; e
- 3) un prodotto costituisce un'attrezzatura da pesca contenente plastica, anche se rientra nella categoria dell'attrezzatura da pesca commerciale o di altra attrezzatura da pesca.

(2) Anche Dansk Producentansvar adotta una decisione, come specificato al paragrafo 1, se l'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente lo richiede.

Modifiche delle informazioni registrate

Articolo 8. Il produttore registra le modifiche delle informazioni già iscritte, cfr. l'articolo 5, paragrafo 1, nel registro dei produttori entro un mese dall'avvenuta modifica.

(2) Dansk Producentansvar conferma al produttore le modifiche dell'iscrizione nel registro dei produttori di cui al paragrafo 1 entro 14 giorni dalla data di registrazione.

Cessazione delle attività di immissione sul mercato

Articolo 9. Il produttore che cessa di immettere sul mercato l'attrezzatura da pesca contenente plastica deve iscriverlo nel registro dei produttori entro un mese dalla cessazione dell'immissione sul mercato dell'attrezzatura da pesca contenente plastica.

Nomina di rappresentanti di vendita in altri Stati membri dell'UE

Articolo 10. Un produttore stabilito in Danimarca che vende attrezzatura da pesca contenente plastica in un altro Stato membro dell'UE in cui non è stabilito nomina un rappresentante in tale Stato membro responsabile dell'adempimento degli obblighi di tale Stato membro nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore di tale Stato membro per l'attrezzatura da pesca contenente plastica.

(2) La nomina di cui al paragrafo 1 è effettuata mediante mandato scritto.

Sezione II

Attrezzatura da pesca commerciale

Capitolo 4

Assegnazione e raccolta dei rifiuti delle attrezzature da pesca commerciali

Articolo 11. Il produttore che ha immesso sul mercato attrezzatura da pesca commerciale dopo il 31 dicembre 2024 provvede, conformemente all'articolo 9h, paragrafo 1, della legge, proporzionalmente alla propria quota di mercato e a proprie spese, al ritiro dell'attrezzatura da pesca alla fine del suo ciclo di vita e provvede affinché sia trattata separatamente conformemente all'articolo 35.

Assegnazione dei rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale

Articolo 12. Dansk Producentansvar decide una volta all'anno in merito all'assegnazione del quantitativo di rifiuti di attrezzature da pesca commerciale che il produttore deve ritirare, cfr. l'articolo 11, compresi i porti elencati nell'allegato 2. Dansk Producentansvar calcola l'assegnazione conformemente agli orientamenti di cui all'allegato 3.

(2) Il primo periodo di assegnazione decorre dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2026. I periodi di assegnazione successivi decorrono dal 1° ottobre di ogni anno.

(3) Dansk Producentansvar notifica ai produttori e ai porti l'assegnazione per il primo periodo di assegnazione di cui al paragrafo 2, comma 1, entro il 1° settembre 2024, cfr. l'allegato 2. Dansk Producentansvar annuncia i successivi periodi di assegnazione ogni anno entro il 1° luglio.

(4) Dansk Producentansvar pubblica l'assegnazione sul sito web di Dansk Producentansvar www.producentansvar.dk.

(5) L'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente invia una volta all'anno a Dansk Producentansvar un elenco contenente informazioni sul numero CVR e sulla persona di contatto nei porti elencati nell'allegato 2.

Raccolta dei rifiuti di attrezzature da pesca commerciale assegnati

Articolo 13. Il produttore ritira il quantitativo di rifiuti di attrezzature da pesca commerciale che gli sono stati assegnati da Dansk Producentansvar, cfr. l'articolo 12, paragrafo 1. Il produttore cui è assegnato un porto di cui all'allegato 2 ritira tutti i rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale trasferite al produttore attraverso il porto, cfr. l'articolo 14, e conclude accordi sulle condizioni pratiche relative al trasferimento con il porto.

(2) Il ritiro da parte del produttore, conformemente al paragrafo 1, può essere effettuato dal produttore che riceve o ritira i rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale dal porto assegnato, cfr. l'articolo 12, paragrafo 1, e mediante l'istituzione e l'utilizzo di un regime di ritiro stabilito dal produttore per l'attrezzatura da pesca commerciale che ha immesso sul mercato.

(3) Un regime di ritiro dell'attrezzatura da pesca commerciale immessa sul mercato dal produttore di cui al paragrafo 2 può essere effettuato nei seguenti modi:

- 1) il produttore raccoglie i rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale dall'utilizzatore finale;

2) l'utilizzatore finale consegna i rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale al produttore o a un'ubicazione o zona designata dal produttore.

(4) Il ritiro da parte del produttore, cfr. il paragrafo 1, non è soggetto a remunerazione da parte del porto o dell'utilizzatore finale.

(5) Il produttore, su richiesta di un utilizzatore finale, informa la persona in merito alle modalità di ritiro in conformità del paragrafo 2.

Trasferimento di rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale attraverso i porti

Articolo 14. Un porto elencato nell'allegato 2 può trasferire al produttore cui è stato assegnato un porto, cfr. l'articolo 12, paragrafo 1, i rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale ricevuti presso gli impianti di raccolta del porto ai sensi del decreto sugli impianti di raccolta per i rifiuti delle navi, il conferimento dei rifiuti delle navi e i piani per i rifiuti portuali.

(2) Un trasferimento di cui al paragrafo 1 comporta che la responsabilità del trattamento dei rifiuti sia trasferita al produttore.

Articolo 15. Se un produttore non raccoglie i rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale messi a disposizione dal porto, cfr. l'articolo 14, che è stato assegnato al produttore a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, il porto può ottenere il rimborso dei costi effettivi e comprovati per il ritiro e la manipolazione di emergenza dei rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale, indirizzando l'obbligo direttamente al produttore. Se il produttore non paga le spese comprovate, il porto può chiedere a Dansk Producentansvar che i costi siano coperti dalla garanzia fornita dal produttore, cfr. l'articolo 17.

Cessazione delle attività da parte del produttore

Articolo 16. Se un produttore o un regime collettivo che ha fornito garanzie a norma dell'articolo 17 o dell'articolo 30, paragrafo 1, punto 4, cessa durante un periodo di assegnazione, cfr. l'articolo 12, Dansk Producentansvar distribuisce i porti assegnati agli altri produttori. Dansk Producentansvar rilascia garanzie agli altri produttori conformemente all'articolo 23, paragrafo 3.

(2) Se un regime collettivo che non ha fornito garanzie ma che è stato assegnato ai porti per conto dei produttori viene sciolto durante un periodo di assegnazione, cfr. l'articolo 12, Dansk Producentansvar distribuisce i porti assegnati agli ex produttori del regime collettivo in base alla loro quota di mercato.

Capitolo 5

Garanzie per la gestione dei rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale

Articolo 17. I produttori che immettono sul mercato attrezzatura da pesca commerciale forniscono, prima dell'immissione sul mercato e una volta all'anno, garanzie volte ad assicurare il finanziamento della manipolazione dei rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale, fatti salvi il paragrafo 2 e l'articolo 20.

(2) I produttori che immettono sul mercato attrezzatura da pesca commerciale nel periodo dal 15 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 forniscono garanzie volte ad assicurare il finanziamento della manipolazione dei rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale entro il 31 dicembre 2024. Tuttavia

Dansk Producentansvar può decidere che la garanzia sia fornita in una fase anteriore per i produttori ai quali sono stati assegnati quantitativi nel primo periodo di assegnazione, cfr. l'articolo 12, paragrafo 2, punto 1.

Articolo 18. Dansk Producentansvar decide in merito all'importo della garanzia, cfr. l'articolo 17.

(2) Per i produttori che sono iscritti nel registro dei produttori, cfr. l'articolo 4, e che già immettono sul mercato attrezzatura da pesca commerciale, il livello della garanzia è determinato in base:

- 1) ai quantitativi di attrezzatura da pesca commerciale immessi sul mercato che il produttore ha comunicato al registro dei produttori, cfr. gli articoli 25 e 26;
- 2) ai costi noti o previsti per la manipolazione dei rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale che i produttori sono tenuti a riprendere; e
- 3) i quantitativi totali di rifiuti di attrezzature da pesca commerciale ritirati divisi per i quantitativi totali di attrezzature da pesca commerciali immessi sul mercato.

(3) Per i produttori che iniziano a immettere sul mercato attrezzatura da pesca commerciale e a cui non sono stati assegnati rifiuti di attrezzature da pesca commerciale, cfr. l'articolo 12, il livello di garanzia è determinato in base:

- 1) al quantitativo previsto di attrezzatura da pesca commerciale immessa sul mercato in tale anno civile, che il produttore ha comunicato al registro dei produttori, cfr. l'articolo 25, paragrafi 1 e 3;
- 2) ai costi noti o previsti per la manipolazione dei rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale; e
- 3) i quantitativi totali di rifiuti di attrezzature da pesca commerciale ritirati divisi per i quantitativi totali di attrezzature da pesca commerciali immessi sul mercato.

(4) Per i produttori che hanno immesso sul mercato attrezzatura da pesca commerciale, ma non hanno precedentemente rispettato l'obbligo di registrazione, cfr. l'articolo 4, nonché l'obbligo di comunicazione, cfr. l'articolo 25, il livello della garanzia è determinato in base:

- 1) al quantitativo di attrezzatura da pesca commerciale immessa sul mercato che il produttore ha comunicato al registro dei produttori, cfr. l'articolo 25, paragrafo 4;
- 2) il quantitativo dei rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale ritirati dal produttore che il produttore ha comunicato al registro dei produttori, cfr. l'articolo 27, paragrafo 1;
- 3) ai costi noti o previsti per la manipolazione dei rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale; e
- 4) i quantitativi totali di rifiuti di attrezzature da pesca commerciale ritirati divisi per i quantitativi totali di attrezzature da pesca commerciali immessi sul mercato.

Articolo 19. Dansk Producentansvar decide in merito ai tempi per la fornitura della garanzia, cfr. l'articolo 17.

(2) La garanzia deve essere fornita conformemente alle istruzioni di Dansk Producentansvar. I produttori devono presentare documenti giustificativi a Dansk Producentansvar che dimostrino che la garanzia è stata fornita.

Garanzia adeguata per i regimi collettivi

Articolo 20. Un regime collettivo può, per conto dei produttori inclusi nel regime collettivo, chiedere a Dansk Producentansvar l'esenzione dei produttori dal fornire garanzie

a norma dell'articolo 17, se il regime collettivo rappresenta una garanzia adeguata, cfr. il paragrafo 2.

(2) Dansk Producentansvar decide in merito all'esenzione dei produttori conformemente al paragrafo 1, quando la quota di mercato combinata dei produttori nel regime collettivo rappresenta almeno il 25 % della quantità totale o prevista di attrezzature da pesca commerciale immessa sul mercato, che è indicata per tutti i produttori.

(3) Per le decisioni in materia di esenzione, cfr. il paragrafo 2, è condizione che il regime collettivo sia responsabile per tutto il periodo di assegnazione, cfr. l'articolo 12, paragrafo 2, dell'obbligo totale di tutti i produttori aderenti al regime collettivo in questione.

(4) Se un regime collettivo in cui i produttori sono esentati dal fornire garanzie, non raccoglie i rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale assegnati trasferiti dai porti, cfr. l'articolo 14, e non paga le spese comprovate, cfr. l'articolo 15, i produttori del regime collettivo non possono essere esentati dal fornire garanzie nei due periodi di assegnazione successivi.

Articolo 21. In caso di scioglimento di un regime collettivo in cui i produttori sono esentati dal fornire garanzie ai sensi dell'articolo 20, Dansk Producentansvar decide, conformemente agli articoli 18 e 19, in merito alla garanzia che i produttori aderenti al regime collettivo sciolto devono fornire.

Svincolo della garanzia al produttore

Articolo 22. Dansk Producentansvar svincola la garanzia, cfr. l'articolo 17 per un periodo di assegnazione precedente, al produttore quando quest'ultimo ha dimostrato che i rifiuti di attrezzature da pesca commerciale assegnati sono stati ritirati e gestiti separatamente, cfr. l'articolo 35, e il produttore ha fornito garanzie ai sensi dell'articolo 17 in un nuovo periodo di assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23.

Svincolo della garanzia ad altri produttori, regimi collettivi e porti

Articolo 23. Se un produttore non è membro di un regime collettivo e non ha raccolto i quantitativi assegnati di rifiuti di attrezzature da pesca commerciale, cfr. l'articolo 12, paragrafo 1, Dansk Producentansvar può svincolare la garanzia, cfr. l'articolo 17, in tutto o in parte a seconda dei quantitativi raccolti dal produttore, e distribuirli proporzionalmente ai produttori e ai regimi collettivi che hanno raccolto quantitativi di rifiuti di attrezzature da pesca commerciale superiori a quelli assegnati.

(2) Se un produttore o un regime collettivo non raccoglie i rifiuti di attrezzature da pesca commerciale assegnati, trasferiti dai porti, cfr. l'articolo 14, e non paga le spese comprovate, le garanzie fornite a norma degli articoli da 17 a 19 da Dansk Producentansvar al porto di cui all'articolo 15 sono svincolate.

(3) Se un produttore o un regime collettivo che ha fornito garanzie cessa di funzionare nel corso di un periodo di assegnazione, cfr. l'articolo 12, paragrafo 2, la garanzia è svincolata proporzionalmente da Dansk Producentansvar al produttore o al regime collettivo che, mediante assegnazione nel periodo di assegnazione, riprende l'obbligo e ritira i rimanenti rifiuti di attrezzature da pesca commerciale.

Sezione III

Altra attrezzatura da pesca

Capitolo 6

Raccolta di altra attrezzatura da pesca

Articolo 24. I produttori che hanno immesso sul mercato altra attrezzatura da pesca dopo il 31 dicembre 2024, conformemente all'articolo 9h, paragrafo 1, della legge, provvedono, a proprie spese, a ritirare l'attrezzatura da pesca alla fine del suo ciclo di vita e a garantire che sia manipolata separatamente conformemente all'articolo 35.

(2) Il ritiro da parte di un produttore conformemente al paragrafo 1 può essere effettuato nei seguenti modi:

- 1) il produttore raccoglie gli altri rifiuti di attrezzature da pesca presso l'utilizzatore finale;
- 2) l'utilizzatore finale consegna gli altri rifiuti delle attrezzature da pesca al produttore o in una località o zona designata dal produttore.

(3) Il ritiro da parte del produttore ai sensi del paragrafo 1 non è soggetto a remunerazione da parte dell'utilizzatore finale.

(4) Su richiesta di un utilizzatore finale, i produttori forniscono informazioni su come può essere effettuato il ritiro in conformità del paragrafo 2.

Sezione IV

Comunicazioni

Capitolo 7

Comunicazioni

Relazioni sui quantitativi immessi sul mercato

Articolo 25. I produttori che immettono sul mercato attrezzature da pesca commerciale e altri prodotti da pesca dal 15 aprile 2024 al 31 dicembre 2024 comunicano a Dansk Producentansvar, nell'ambito dell'iscrizione nel registro, cfr. l'articolo 4, informazioni sulla quantità di attrezzature da pesca commerciale che il produttore prevede di immettere sul mercato nel 2024.

(2) I produttori che immettono sul mercato attrezzature da pesca commerciale e altra attrezzatura da pesca comunicano a Dansk Producentansvar entro il 31 marzo 2025 e una volta all'anno entro il 31 marzo informazioni sulla quantità di attrezzature da pesca contenente plastica che il produttore ha immesso sul mercato nell'anno precedente.

(3) I produttori che iniziano a immettere sul mercato attrezzature da pesca commerciale e altra attrezzatura da pesca dopo il 31 dicembre 2024 comunicano a Dansk Producentansvar, in relazione all'iscrizione nel registro, cfr. l'articolo 4, le informazioni relative alla quantità prevista di attrezzature da pesca contenente plastica immessa sul mercato per l'anno civile in questione.

(4) Se i produttori immettono sul mercato attrezzature da pesca commerciale e altra attrezzatura da pesca senza che i quantitativi siano comunicati a Dansk Producentansvar a norma del paragrafo 2, il produttore comunica le informazioni sui quantitativi di attrezzature da pesca commerciale e di altra attrezzatura da pesca immessi sul mercato per il periodo in cui il produttore ha immesso sul mercato l'attrezzatura da pesca, ma non ha rispettato l'obbligo di comunicazione.

(5) La comunicazione dei quantitativi di cui ai punti da 1 a 4 è espressa in chilogrammi e separatamente per le categorie di attrezzatura da pesca commerciale e altra attrezzatura da pesca.

Modifiche nella comunicazione dei quantitativi immessi sul mercato

Articolo 26. Un produttore può apportare modifiche alle relazioni ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2 e 4. Le modifiche sono comunicate in forma aggregata per un anno civile insieme alle relazioni per l'anno civile successivo. Le modifiche possono essere apportate solo nell'anno civile precedente l'anno di riferimento. Le modifiche possono essere dovute al trasferimento di attrezzatura da pesca contenente plastica per essere immessi sul mercato al di fuori della Danimarca o a causa di errori nelle relazioni precedenti.

(2) Se l'attrezzatura da pesca contenente plastica è trasferita per essere immessa sul mercato al di fuori della Danimarca da parte di qualcuno diverso dal produttore, è prerequisito per effettuare la modifica, cfr. il paragrafo 1, che il produttore presenti una dichiarazione a Dansk Producentansvar della società che ha trasferito l'attrezzatura da pesca inutilizzata, nella sua forma originale o come parte integrante di un'altra attrezzatura da pesca contenente plastica.

(3) La comunicazione dei quantitativi di cui ai paragrafi 1 e 2 è espressa in chilogrammi e separatamente per le categorie di attrezzatura da pesca commerciale e altra attrezzatura da pesca.

Relazioni sui quantitativi recuperati

Articolo 27. Ogni anno entro il 31 marzo, i produttori comunicano a Dansk Producentansvar informazioni sui quantitativi di rifiuti di attrezzature da pesca contenenti plastica, che il produttore ha ripreso e trattato separatamente, cfr. l'articolo 35.

(2) I produttori che immettono sul mercato attrezzature da pesca commerciale comunicano altresì a Dansk Producentansvar ogni anno entro il 31 marzo i quantitativi di rifiuti di attrezzature da pesca commerciale ritirati che sono stati riciclati.

(3) La comunicazione dei quantitativi di cui ai paragrafi 1 e 2 è indicata in chilogrammi e, per il paragrafo 1, separatamente per le categorie di attrezzatura da pesca commerciale e altra attrezzatura da pesca.

Articolo 28. I produttori che, tramite allocazione, sono tenuti a prelevare rifiuti di attrezzature da pesca commerciale fuori uso nei porti, cfr. l'articolo 12, paragrafo 1, comunicano una volta all'anno entro il 31 marzo a Dansk Producentansvar informazioni sul quantitativo di rifiuti di attrezzature da pesca commerciale raccolti dal porto assegnato nell'anno precedente.

(2) La comunicazione dei quantitativi di cui al paragrafo 1 è espressa in chilogrammi.

Requisiti generali per le relazioni

Articolo 29. Le relazioni di cui agli articoli da 25 a 28 sono effettuate conformemente alle istruzioni di Dansk Producentansvar.

Sezione V

Regimi collettivi

Capitolo 8

Regimi collettivi

Articolo 30. Un regime collettivo può svolgere i seguenti obblighi per conto dei produttori:

1) gli obblighi di cui all'articolo 9h, paragrafo 1, della legge;

- 2) l'iscrizione a registro e la comunicazione delle informazioni, cfr. gli articoli 5 e 8 e gli articoli da 25 a 28;
- 3) pagamento della quota di iscrizione a Dansk Producentansvar, cfr. articolo 39;
- 4) pagamento di un'imposta annuale a Dansk Producentansvar per l'amministrazione ai sensi della presente ordinanza, cfr. articolo 40;
- 5) l'obbligo di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 38;
- 6) le garanzie fornite a Dansk Producentansvar ai sensi dell'articolo 17 per tutti i partecipanti al regime collettivo;
- 7) il ritiro e la manipolazione dei rifiuti di attrezzature da pesca commerciale e di altre attrezzature da pesca, compresi i quantitativi assegnati, cfr. gli articoli da 11 a 13 e 15 e gli articoli 24 e 35.
- 8) la trasmissione di informazioni a Dansk Producentansvar.

(2) Se non è stata fornita alcuna garanzia per l'attrezzatura da pesca commerciale o la garanzia fornita è insufficiente e il regime collettivo non rispetta l'obbligo per conto dei produttori interessati aderenti al regime, gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono adempiuti da ciascun produttore di attrezzatura da pesca commerciale. In tal caso, a ciascun produttore di attrezzatura da pesca commerciale sono assegnati i rifiuti di attrezzature da pesca commerciale conformemente agli articoli 11 e 12.

(3) Se un regime collettivo fornisce garanzie per conto dei produttori di attrezzatura da pesca commerciale ai sensi del paragrafo 1, comma 6, e un produttore di attrezzatura da pesca commerciale lascia il regime collettivo prima della fine di un periodo di assegnazione, cfr. l'articolo 12, paragrafo 2, le garanzie del regime collettivo coprono il finanziamento del restante obbligo di trattamento dei rifiuti del produttore fino alla fine del periodo di assegnazione in questione.

Articolo 31. Un regime collettivo garantisce che:

- 1) i produttori di attrezzatura da pesca contenente plastica hanno pari accesso alla partecipazione al regime collettivo e sono trattati a parità di condizioni, tenendo conto della rispettiva quota di mercato; e
- 2) le informazioni sensibili sulla concorrenza non sono divulgate ad altre società.

Articolo 32. Affinché gli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 1, siano trasferiti al regime collettivo, è istituito un regime collettivo nel registro dei produttori, cfr. l'articolo 3, con l'indicazione del nome del regime, dell'indirizzo, del numero di telefono, dell'indirizzo di posta elettronica e del numero CVR, fatto salvo il paragrafo 2.

(2) Per i regimi collettivi stranieri che non sono iscritti nel registro CVR, il numero di partita IVA, il numero europeo di identificazione IVA o il numero nazionale di identificazione IVA devono essere forniti in luogo del numero CVR.

Articolo 33. I regimi collettivi modulano il contributo finanziario dei produttori per coprire i costi operativi connessi alla manipolazione dei rifiuti di attrezzature da pesca contenenti plastica nel regime collettivo conformemente all'allegato 4.

Articolo 34. I regimi collettivi pubblicano sul loro sito web informazioni in merito a:

- 1) la proprietà;
- 2) i produttori del regime;

- 3) il contributo finanziario indicativo a copertura dei costi operativi del regime da parte dei produttori per tonnellata di prodotto immesso sul mercato, nonché parametri per eventuali sconti; e
- 4) la procedura di selezione del regime collettivo per i gestori del trattamento dei rifiuti.

Sezione VI

Trattamento dei rifiuti e autocontrollo, ecc.

Capitolo 9

Trattamento dei rifiuti

Articolo 35. I rifiuti di attrezzature da pesca commerciale e l'altra attrezzatura da pesca ritirata devono essere trattati in conformità al decreto sui rifiuti e al decreto sui regolamenti, le tariffe e gli operatori dei rifiuti, ecc., e altre normative in materia di rifiuti.

Capitolo 10

Autocontrollo Autocontrollo dei produttori

Articolo 36. I produttori devono effettuare l'autocontrollo al fine di garantire:

- 1) il finanziamento del ritiro e della manipolazione dei rifiuti di attrezzature da pesca commerciale e di altra attrezzatura da pesca conformemente ai requisiti di cui agli articoli 13, 24 e 35;
- 2) il finanziamento dell'obbligo di fornire informazioni agli utilizzatori finali dell'attrezzatura da pesca commerciale e di altra attrezzatura da pesca conformemente ai requisiti dell'articolo 38;
- 3) la qualità dei dati raccolti e comunicati sulle attrezzature da pesca commerciale e altre attrezzature da pesca immesse sul mercato e sui rifiuti raccolti e trattati di attrezzature da pesca commerciale e altre attrezzature da pesca è conforme ai requisiti degli articoli da 25 a 28; e
- 4) la conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e successive modifiche.

(2) Il produttore deve effettuare l'autocontrollo conformemente al paragrafo 1 almeno una volta all'anno.

(3) I produttori devono redigere una descrizione scritta della procedura e delle prove documentali per l'autocontrollo di cui al paragrafo 1.

(4) La descrizione e le prove documentali di cui al paragrafo 3 sono messe a disposizione su richiesta dell'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente.

(5) I produttori che affidano a terzi il compito di raccogliere e manipolare i rifiuti delle attrezzature da pesca contenenti plastica utilizzano note di pesatura o altre prove documentali fornite dal terzo nell'ambito dell'autocontrollo dei dati sui rifiuti raccolti e trattati delle attrezzature da pesca e di altre attrezzature da pesca.

(6) I produttori sono esentati dall'obbligo di autocontrollo nella misura in cui l'obbligo è ripreso da un regime collettivo, cfr. l'articolo 37.

Autocontrollo dei regimi collettivi

Articolo 37. I regimi collettivi devono effettuare l'autocontrollo al fine di garantire:

- 1) che i contributi ricevuti dai membri del regime collettivo coprono il finanziamento dei quantitativi raccolti che il regime collettivo deve gestire, cfr. gli articoli 13, 24 e 35, e l'obbligo di fornire informazioni agli utenti finali, cfr. l'articolo 38;
- 2) che i contributi ricevuti dai produttori del regime collettivo sono stati modulati conformemente all'allegato 4;
- 3) che la qualità dei dati raccolti e comunicati dal regime collettivo per conto dei produttori, cfr. l'articolo 30, paragrafo 1, comma 2, è in linea con i requisiti di cui agli articoli da 25 a 28; e
- 4) la qualità dei dati che il regime collettivo riceve dai produttori e trasmette a Dansk Producentansvar sui quantitativi immessi sul mercato è conforme ai requisiti di cui agli articoli 25 e 26.

(2) I regimi collettivi devono effettuare l'autocontrollo conformemente al paragrafo 1 almeno una volta all'anno.

(3) I regimi collettivi devono redigere una descrizione scritta della procedura e delle prove documentali per l'esecuzione dell'autocontrollo.

(4) La descrizione di cui al paragrafo 3 è messa a disposizione su richiesta dell'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente.

(5) I regimi collettivi che affidano a terzi il compito di raccogliere e manipolare i rifiuti di attrezzature da pesca contenenti plastica devono utilizzare note di pesatura o altre prove documentali del terzo nell'ambito dell'autocontrollo dei dati sui rifiuti raccolti e trattati delle attrezzature da pesca e altre attrezzature da pesca.

Capitolo 11

Informazioni per gli utilizzatori finali

Articolo 38. I produttori provvedono affinché gli utilizzatori finali dell'attrezzatura da pesca contenente plastica siano informati di quanto segue attraverso i materiali di vendita e informativi, nonché mediante istruzioni per l'uso o presso il punto vendita:

- 1) i rifiuti delle attrezzature da pesca contenenti plastica devono essere raccolti separatamente;
- 2) il luogo e le modalità in cui gli utenti finali possono smaltire i propri rifiuti di attrezzature da pesca, comprese informazioni sui programmi di ritiro e di raccolta stabiliti;
- 3) il potenziale impatto sull'ambiente, compreso l'ambiente marino, dello scarico di rifiuti di attrezzature da pesca contenenti plastica nell'ambiente o non utilizzando programmi di ritiro e raccolta stabiliti.

Sezione VII

Tariffe

Capitolo 12 Tariffe

Tariffa per l'iscrizione nel registro, ecc.

Articolo 39. Per l'iscrizione nel registro dei produttori, cfr. l'articolo 4, è corrisposta a Dansk Producentansvar una tariffa una tantum di 1 000 DKK per produttore. Se il produttore è già iscritto nel registro dei produttori a norma di uno dei seguenti decreti, è corrisposta una tariffa una tantum di 500 DKK:

- 1) decreto per batterie e accumulatori e batterie e accumulatori a fine vita;
- 2) decreto relativo alla manipolazione dei rifiuti sotto forma di autoveicoli, alla riscossione dei contributi ambientali e al pagamento di una compensazione di rottamazione (decreto in materia di rottami);
- 3) decreto relativo all'immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche e al trattamento di tali rifiuti di apparecchiature (decreto sui rifiuti elettronici);
- 4) decreto sulla responsabilità estesa del produttore per i filtri per i prodotti del tabacco che sono prodotti di plastica monouso;
- 5) decreto relativo alla registrazione e alla segnalazione degli imballaggi.

(2) Dansk Producentansvar può addebitare una tariffa oraria per il trattamento dei casi relativi alle garanzie cfr. l'articolo 20.

(3) Dansk Producentansvar può anche addebitare una tariffa oraria se un produttore o un regime collettivo dà luogo a procedure amministrative straordinarie in relazione alle garanzie.

Tariffa amministrativa

Articolo 40. Per la gestione del regime di assegnazione dei rifiuti di attrezzature da pesca commerciale, cfr. il capitolo 4, i produttori corrispondono a Dansk Producentansvar una tariffa annuale. La tariffa è calcolata in proporzione alla quantità di attrezzatura da pesca commerciale immessa sul mercato nel corso dell'anno civile precedente.

(2) Per gli altri compiti amministrativi svolti da Dansk Producentansvar nell'ambito del presente decreto, tutti i produttori di attrezzatura da pesca contenente plastica corrispondono una tariffa annuale. La tariffa è calcolata in proporzione alla quantità di attrezzatura da pesca contenente plastica immessa sul mercato nel corso dell'anno civile precedente. Tuttavia la tariffa è calcolata per il periodo compreso tra il 15 aprile 2024 e il 31 dicembre 2024 in proporzione al quantitativo di attrezzatura da pesca contenente plastica che dovrebbe essere immesso sul mercato nel 2024.

(3) Se un produttore recentemente iscritto nel registro non ha immesso sul mercato attrezzatura da pesca contenente plastica nell'anno civile precedente, è corrisposta una tariffa in sostituzione delle tariffe di cui ai paragrafi 1 e 2 per la quantità di attrezzatura da pesca contenente plastica che si prevede che tale produttore immetta sul mercato nell'anno civile in questione. Se il quantitativo immesso sul mercato differisce dal quantitativo previsto dichiarato, la tariffa è adeguata in funzione del quantitativo corrispondente alla differenza.

(4) Le tariffe di cui ai paragrafi 1 e 2 insieme o al paragrafo 3 ammontano rispettivamente ad almeno 250 DKK all'anno.

(5) Qualora un produttore o un regime collettivo dia luogo a procedure amministrative supplementari in relazione al regime di assegnazione, cfr. il paragrafo 1, o in relazione ad altri compiti amministrativi, cfr. il paragrafo 2, è applicata una tariffa oraria distinta.

Articolo 41. Le tariffe, cfr. gli articoli 39 e 40, corrispondono ai costi effettivi sostenuti da Dansk Producentansvar nell'ambito dell'esecuzione dei compiti previsti dal presente decreto. Le tariffe sono addebitate da Dansk Producentansvar.

(2) L'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente stabilisce annualmente le tariffe di cui all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 40, paragrafi da 1 a 3 e 5, sulla base del bilancio e della determinazione dell'entità della tariffa da parte di Dansk Producentansvar. Dansk Producentansvar pubblica le tariffe sul proprio sito web www.producentansvar.dk.

Sezione VIII

Disposizioni amministrative, ecc.

Capitolo 13

Archiviazione di documenti di Dansk Producentansvar

Articolo 42. Il Centro dati per l'economia circolare garantisce che i documenti ricevuti o inviati nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi alla gestione di casi in cui viene presa una decisione ai sensi del presente decreto e che hanno un impatto su un caso o su altri procedimenti siano conservati in modo tale che sia possibile identificarli e recuperarli, tra l'altro, nell'ambito di un controllo, di una richiesta di accesso ai documenti o di un procedimento di ricorso. Lo stesso vale per i documenti interni che sono presenti in forma definitiva.

(2) I documenti di cui al paragrafo 1 sono conservati per almeno cinque anni.

Cooperazione amministrativa e scambio di documenti

Articolo 43. Dansk Producentansvar coopera con l'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente e, a tale riguardo, scambia informazioni e documenti pertinenti al rispetto da parte dei produttori degli obblighi in materia di attrezzatura da pesca contenente plastica, conformemente alla legge e al presente decreto.

Articolo 44. Dansk Producentansvar collabora, nel quadro delle norme in materia di protezione dei dati e, se del caso, con le autorità competenti e i registri dei produttori di altri Stati membri dell'UE, nonché con la Commissione europea e, a tale riguardo, scambia informazioni e documenti pertinenti al rispetto degli obblighi dei produttori in materia di attrezzatura da pesca contenente plastica, conformemente alla legge e al presente decreto, comprese le informazioni sui quantitativi immessi sul mercato e ritirati.

Obbligo di comunicazione annuale all'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente

Articolo 45. Dansk Producentansvar deve comunicare all'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente le seguenti informazioni una volta all'anno e non oltre il 1° giugno:

- 1) il quantitativo totale di attrezzatura da pesca commerciale e di altra attrezzatura da pesca che i produttori hanno immesso sul mercato nell'anno civile precedente e comunicato a Dansk Producentansvar, cfr. l'articolo 25, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 26, paragrafo 1;
- 2) Il quantitativo totale di rifiuti di attrezzature da pesca commerciale e di altre attrezzature da pesca che i produttori hanno ritirato e manipolato separatamente nell'anno civile precedente e comunicato a Dansk Producentansvar, cfr. l'articolo 27, paragrafo 1.
- 3) La percentuale raggiunta di riciclaggio dei rifiuti di attrezzature da pesca commerciale ritirati che i produttori

hanno comunicato a Dansk Producentansvar, cfr. l'articolo 27, paragrafo 2.

(2) L'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente può stabilire linee guida per le relazioni di Dansk Producentansvar.

Capitolo 14

Vigilanza e diritto di ricorso

Articolo 46. L'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente vigila sul rispetto delle disposizioni del presente decreto.

(2) L'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente, in quanto autorità di controllo nel quadro delle norme in materia di protezione dei dati, coopera, se del caso, con le autorità competenti e i registri dei produttori di altri Stati membri dell'UE nonché con la Commissione europea e, a tale riguardo, scambia informazioni e documenti pertinenti al rispetto da parte dei produttori degli obblighi in materia di attrezzatura da pesca contenente plastica, conformemente alla legge e al presente decreto, compresi i risultati della vigilanza.

Articolo 47. L'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente può richiedere a un produttore di informare in merito a e di dimostrare:

- 1) le modalità in cui il produttore recupera i rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale e altre attrezzature da pesca conformemente all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 24, paragrafi da 1 a 3, dai detentori di rifiuti;
- 2) il luogo e le modalità in cui i rifiuti delle attrezzature da pesca e altre attrezzature da pesca ritirati sono trattati in conformità dell'articolo 35; e
- 3) le modalità in cui il produttore adempie all'obbligo di fornire informazioni agli utilizzatori finali conformemente all'articolo 38.

(2) L'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente può inoltre chiedere all'operatore economico ulteriori informazioni e prove documentali necessarie per valutare la conformità dell'operatore economico alle norme in materia di ritiro e manipolazione dei rifiuti delle attrezzature da pesca a fine vita contenente plastica nel presente decreto.

(3) Le informazioni e le prove documentali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rese conformemente alle istruzioni dell'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente.

Diritto di ricorso

Articolo 48. Le decisioni adottate da Dansk Producentansvar possono essere impugnate presso l'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente, cfr. articolo 90, paragrafo 3, della legge. Il termine per il ricorso è di 4 settimane dalla data di notifica della decisione. Il ricorso deve essere presentato per iscritto.

(2) Le norme della legge amministrativa si applicano ai casi in cui la decisione di Dansk Producentansvar è presa in base al presente decreto.

(3) I ricorsi contro le decisioni dell'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente ai sensi del presente decreto non possono essere presentati ad altre autorità amministrative.

Capitolo 15

Sanzioni ed entrata in vigore

Sanzioni

Articolo 49. Salvo sia imposta una sanzione più elevata ai sensi di altre normative, sarà comminata una sanzione a chiunque:

- 1) ometta di iscriversi nel registro, conformemente all'articolo 4, o fornisca informazioni false o fuorvianti ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 6, paragrafo 3;
- 2) ometta di notificare le modifiche alle informazioni registrate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, cfr. l'articolo 8, paragrafo 1;
- 3) ometta di notificare la cessazione della qualità di produttore di attrezzatura da pesca contenente plastica, cfr. l'articolo 9;
- 4) ometta di nominare un rappresentante in un altro Stato membro dell'UE a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, se il produttore in questione immette sul mercato attrezzatura da pesca contenente plastica o il rappresentante mediante mandato scritto, cfr. l'articolo 10, paragrafo 2;
- 5) ometta di recuperare, raccogliere o ritirare le attrezzature da pesca commerciale assegnate, compresi i rifiuti delle attrezzature da pesca commerciale, trasferiti dal porto assegnato al produttore, cfr. l'articolo 13, paragrafo 1, o ritirati in violazione dell'articolo 13, paragrafi da 2 a 4;
- 6) ometta di informare l'utilizzatore finale dell'attrezzatura da pesca commerciale su come può essere effettuato il ritiro di cui all'articolo 13, paragrafo 2, cfr. l'articolo 13, paragrafo 5;
- 7) immetta sul mercato attrezzatura da pesca commerciale senza aver fornito garanzie a norma degli articoli 17 e 18 e dell'articolo 19, paragrafo 1, nonché conformemente alle istruzioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, comma 1;
- 8) ometta di presentare prove documentali attestanti che la garanzia è stata fornita, cfr. l'articolo 19, paragrafo 2, comma 2;
- 9) ometta di ritirare altri rifiuti delle attrezzature da pesca, cfr. l'articolo 24, paragrafo 1, o di ritirarli in violazione dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3;
- 10) ometta di informare l'utilizzatore finale di altra attrezzatura da pesca sulle modalità di ritiro a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, cfr. l'articolo 24, paragrafo 4;
- 11) ometta di comunicare informazioni o fornisca informazioni false o fuorvianti ai sensi degli articoli da 25 a 28, o ometta di comunicarle secondo le istruzioni di Dansk Producentansvar conformemente all'articolo 29;
- 12) in qualità di regime collettivo, ometta di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e all'articolo 31;
- 13) in qualità di regime collettivo, ometta di modulare i contributi finanziari dei produttori conformemente all'allegato 4, cfr. l'articolo 33;
- 14) in qualità di regime collettivo, ometta di pubblicare informazioni sul sito web del regime collettivo, cfr. l'articolo 34;
- 15) ometta di garantire il trattamento dei rifiuti delle attrezzature da pesca contenenti plastica ritirati conformemente all'articolo 35;

- 16) ometta di effettuare l'autocontrollo o di preparare una descrizione scritta della procedura e delle prove documentali per effettuare l'autocontrollo e non lo mette a disposizione dell'autorità di controllo conformemente ai requisiti di cui all'articolo 36, paragrafi da 1 a 5, e all'articolo 37;
- 17) ometta di fornire informazioni o fornisca informazioni false agli utilizzatori finali di attrezzatura da pesca contenente plastica, cfr. l'articolo 38; oppure
- 18) ometta di conformarsi alle ingiunzioni dell'autorità di controllo a fornire informazioni e prove documentali a norma dell'articolo 47, paragrafi 1 e 2, nonché a fornire informazioni e prove documentali conformemente all'articolo 47, paragrafo 3.

(2) La sanzione può essere incrementata con una pena detentiva di due anni nel caso in cui l'inadempimento sia imputabile a dolo o negligenza grave e lo stesso:

Ministero dell'Ambiente, 8 aprile 2024.

Magnus Heunicke

- 1) ha causato danni o messo in pericolo l'ambiente; oppure
- 2) è risultato o è stato inteso a risultare in un vantaggio finanziario per l'interessato o per altri, anche attraverso il risparmio.

(3) Le imprese e simili (persone giuridiche) possono essere ritenute responsabili penalmente ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo 5 del codice penale danese.

Disposizioni di entrata in vigore

Articolo 50. Gli articoli da 1 a 4, da 5 a 9, 12, 17, paragrafo 2, 18, 19, paragrafo 2, 25, paragrafi 1 e 5, 29, 39, 40, paragrafi 1, 2 e 4, 41, paragrafo 1, da 42 a 44, 46, 47, paragrafi 2 e 3, 48 e 49, paragrafo 1, commi da 1 a 3 e 11, e paragrafi 2 e 3, dell'ordinanza entrano in vigore il 22 aprile 2024, fatto salvo il paragrafo 2.

(2) La presente ordinanza entra in vigore il 31 dicembre 2024.

/ Janne Birk Nielsen

Allegato 1**Informazioni da fornire in relazione alla registrazione dei produttori o dei loro rappresentanti, cfr. articolo 5, paragrafo 1.**

- 1) Nome dell'impresa con cui la società immette sul mercato attrezzatura da pesca contenente plastica.
- 2) Indirizzo dell'impresa (via e numero civico, codice postale e località, paese e codice nazionale), URL, numero di telefono e indirizzo e-mail.
- 3) Per le imprese straniere non iscritte al registro CVR, in luogo del numero CVR va indicato il numero di partita IVA dell'impresa, il numero di identificazione IVA europeo o il numero di registrazione IVA nazionale.
- 4) Il referente dell'impresa che deve essere assunto dall'impresa: nome, numero di telefono e indirizzo e-mail.
- 5) Qualsiasi rappresentante dell'impresa in Danimarca: nome, indirizzo (via e numero civico, codice postale, località e paese), indirizzo e-mail, numero CVR e numero di telefono. Se il rappresentante è una persona giuridica, è necessario indicare anche il nome, l'indirizzo (via e numero civico, codice postale e località), il numero di telefono e l'indirizzo e-mail del rappresentante.
- 6) Metodo/i di vendita utilizzato/i, ad esempio vendita a distanza.
- 7) Indicazione dell'affiliazione a un regime collettivo.
- 8) Dichiarazione che le informazioni fornite nella richiesta di iscrizione nel registro sono corrette.

Laddove Dansk Producentansvar possa recuperare le informazioni tramite il registro CVR, fornire solo il numero CVR in luogo dei numeri 1 e 2.

Il produttore di attrezzatura da pesca commerciale o il suo rappresentante indica anche il porto o i porti elencati nell'allegato 2 in cui il produttore o il suo rappresentante svolge attività commerciali.

Allegato 2**Elenco dei porti per l'assegnazione dei quantitativi di rifiuti di attrezzature da pesca commerciale, cfr. l'articolo 12, paragrafo 1**

I seguenti porti sono inclusi nell'assegnazione di attrezzatura da pesca commerciale da parte di Dansk Producentansvar ai produttori, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1:

1. Porto di Skagen
2. Porto di Hirtshals
3. Porto di Hanstholm
4. Porto di Thyborøn
5. Porto di Thorsminde
6. Thorup Strand
7. Porto di Hvide Sande
8. Porto di Grenaa
9. Porto di Strandby
10. Porto di Esbjerg
11. Porto di Rømø
12. Porto di Østerby
13. Porto di Gilleje
14. Porto di Bagenkop
15. Porto di Nexø
16. Porto di Rønne

Allegato 3

Orientamenti per il calcolo dell'assegnazione dei rifiuti di attrezzature da pesca commerciale, cfr. l'articolo 12, paragrafo 1

1. Quota di mercato dei produttori

La quota di mercato di un produttore rappresenta la quota annua del produttore dei quantitativi totali di attrezzatura da pesca commerciale immessi sul mercato nell'anno civile precedente, che tutti i produttori hanno comunicato al registro dei produttori di Dansk Producentansvar.

1.1. Produttori che iniziano a immettere sul mercato attrezzatura da pesca commerciale nel corso di un anno civile

Per i produttori che iniziano a immettere sul mercato attrezzatura da pesca commerciale nel corso di un anno civile, nessuna quota di mercato e assegnazione sono calcolate in tale anno civile.

Nell'anno civile successivo, la quota di mercato e l'assegnazione sono calcolate in base alla quantità immessa sul mercato nell'anno civile in cui inizia l'immissione sul mercato dell'attrezzatura da pesca commerciale. La quantità è moltiplicata per due.

1.2. Cessazione dell'immissione sul mercato nel corso di un anno civile

Se un produttore, nel corso di un anno civile, cessa di immettere sul mercato attrezzatura da pesca commerciale, nell'anno civile successivo non sono calcolate alcuna quota di mercato e assegnazione.

2. Assegnazione

Dansk Producentansvar assegna al produttore o al regime collettivo che ha rilevato gli obblighi del produttore, cfr. l'articolo 30, una quantità di rifiuti di attrezzature da pesca commerciale che il produttore deve raccogliere, anche nei porti elencati nell'allegato 2, e quindi garantire il trattamento dei rifiuti conformemente all'articolo 35. L'assegnazione è effettuata per il periodo specificato nell'articolo 12, paragrafo 2, sulla base della quota di mercato.

Al momento dell'assegnazione, Dansk Producentansvar effettua una regolazione ex post che tiene conto se i quantitativi di rifiuti di attrezzature da pesca commerciale ritirati dai produttori nel corso dell'anno civile precedente corrispondono a quanto erano tenuti a ritirare. Se il produttore ha ritirato quantitativi superiori a quelli assegnati e ha ricevuto un compenso mediante garanzie svincolate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, tali quantitativi non sono inclusi nella regolazione ex post.

Inoltre si tiene conto di eventuali errori nell'assegnazione per il precedente periodo di assegnazione che sono stati individuati dopo la notifica dell'assegnazione del periodo precedente e che non hanno portato a una modifica dell'assegnazione. Ciò vale indipendentemente dal fatto che gli errori siano dovuti a comunicazioni errate o mancanti o altri errori nell'assegnazione, compresi gli errori riscontrati in relazione ai reclami.

Al momento dell'assegnazione, Dansk Producentansvar intende assegnare i porti di cui all'allegato 2 in modo geograficamente ragionevole. Ciò significa che a un produttore è assegnato, per quanto possibile, un porto, cfr. l'articolo 12, paragrafo 1, che lo stesso ha registrato come porto o porti in cui esercita attività commerciali, cfr. l'articolo 5, paragrafo 1, e l'allegato 1. Se Dansk Producentansvar decide in tal senso, i produttori sono tenuti a ritirare i rifiuti di attrezzature da pesca commerciale da altri porti di cui all'allegato 2 diversi da quelli in cui i produttori svolgono attività commerciali.

Allegato 4

Criteria, metodi e rapporti dimensionali per la modulazione dei contributi per i rifiuti di attrezzature da pesca contenenti plastica, cfr. l'articolo 33

1. Attrezzatura da pesca commerciale

1.1. Criteri

1.1.1. Durabilità

Un prodotto soddisfa il criterio se il prodotto ha una durata prevista di almeno otto anni per l'uso previsto.

Un produttore può dimostrare la durata prevista di un prodotto, ad esempio in una scheda prodotto o in un documento analogo.

1.1.2. Riutilizzabilità

Un prodotto soddisfa il criterio se si prevede che almeno il 10 % del peso del prodotto (il peso del prodotto è al netto del piombo) possa essere riutilizzato alla fine della vita dell'intera attrezzatura da pesca. La riutilizzabilità prevista di ciascun prodotto si basa sull'esperienza precedentemente comprovata con la riutilizzabilità di prodotti simili.

Un produttore può dimostrare la prevista riutilizzabilità di un prodotto, ad esempio in una scheda prodotto o in un documento analogo.

1.1.3. Riparabilità

Un prodotto soddisfa il criterio se il prodotto può essere riparato. Con il termine "riparato" si intende che il prodotto può essere separato e i singoli componenti dell'attrezzatura sono intercambiabili.

Un produttore può dimostrare la riparabilità di un prodotto, ad esempio in una scheda prodotto o in un documento analogo.

1.1.4. Riciclabilità (riciclaggio effettivo)

Un prodotto soddisfa il criterio se almeno l'80 % del peso del prodotto è costituito da monomateriali che possono essere riciclati dopo l'uso previsto.

Ad esempio, un produttore può dimostrare la riciclabilità di un prodotto attraverso un accordo, una dichiarazione o un atto analogo proveniente da un impianto di trattamento sulla riciclabilità del prodotto e sul tasso di riciclaggio effettivo previsto.

1.2. Metodo e proporzioni di modulazione:

Un prodotto è suddiviso in uno dei seguenti gruppi in base al numero di criteri (da 1.1.1 a 1.1.4) che il prodotto soddisfa:

- Gruppo 1: Soddisfa tutti e quattro i criteri (da 1.1.1 a 1.1.4)
- Gruppo 2: Soddisfa tre criteri (da 1.1.1 a 1.1.4)
- Gruppo 3: Soddisfa due o meno criteri (da 1.1.1 a 1.1.4)

Il regime collettivo prevede per ciascun produttore che immette sul mercato uno o più prodotti del gruppo 3 un malus (costo aggiuntivo) sotto forma del 20 % dei costi operativi calcolati dal singolo produttore, cfr. l'articolo 2, n. 13, per la gestione dei rifiuti di tutti i suoi prodotti appartenenti al gruppo 3.

Il regime collettivo utilizza i ricavi aggiuntivi derivanti dal malus addebitato per coprire, in tutto o in parte, i costi operativi derivanti dalla gestione dei rifiuti dei prodotti del gruppo 1.

I costi operativi rimanenti per il trattamento dei rifiuti dei prodotti del gruppo 1 sono ripartiti in base ai quantitativi immessi sul mercato dei produttori di tale gruppo.

2. Altra attrezzatura da pesca

2.1. Criteri

2.1.1. Durabilità

Un prodotto utilizzato per l'allevamento di pesci e molluschi nelle zone marine (attrezzatura da pesca per l'acquacoltura) soddisfa il criterio se il prodotto ha una durata prevista di almeno otto anni per l'uso dell'attrezzatura da pesca.

I prodotti diversi da quanto sopra soddisfano il criterio se il prodotto ha una durata prevista di almeno 12 anni per l'uso dell'attrezzatura da pesca.

Un produttore può dimostrare la durata prevista di un prodotto, ad esempio in una scheda prodotto o in un documento analogo.

2.1.2. Riutilizzabilità

Un prodotto che costituisce reti, nasse, trappole o lenze da 100 ami (o più) per la pesca soddisfa il criterio se si prevede che almeno il 50 % del peso del prodotto sia riutilizzabile alla fine del suo ciclo di vita.

Un prodotto utilizzato per l'allevamento di pesci e molluschi nelle zone marine (attrezzatura da pesca per l'acquacoltura) soddisfa il criterio se si prevede che almeno il 10 % del peso del prodotto sia riutilizzabile alla fine del suo ciclo di vita.

I prodotti diversi da quelli di cui sopra soddisfano il criterio se si prevede che almeno il 30 % del peso del prodotto sia riutilizzabile alla fine del suo ciclo di vita.

La riutilizzabilità prevista di ciascun prodotto si basa sull'esperienza precedentemente comprovata con la riutilizzabilità di prodotti simili. Un produttore può dimostrare la prevista riutilizzabilità di un prodotto, ad esempio in una scheda prodotto o in un documento analogo.

2.1.3. Riparabilità

Un prodotto soddisfa il criterio se il prodotto può essere riparato. Con il termine "riparato" si intende che il prodotto può essere separato e i singoli componenti dell'attrezzatura sono intercambiabili.

Un produttore può dimostrare la riparabilità di un prodotto, ad esempio in una scheda prodotto o in un documento analogo.

2.1.4. Riciclabilità (riciclaggio effettivo)

Un prodotto che costituisce un reti, nasse, trappole o lenze da 100 ami (o più) per la pesca soddisfa il criterio se almeno l'80 % del peso del prodotto è costituito da monomateriali che possono essere riciclati dopo l'uso previsto.

Un prodotto utilizzato per l'allevamento di pesci e molluschi nelle zone marine (attrezzatura da pesca per l'acquacoltura) soddisfa il criterio se almeno l'80 % del peso del prodotto è costituito da monomateriali che possono essere riciclati dopo l'uso previsto.

I prodotti diversi da quanto sopra soddisfano il criterio se almeno il 30 % del peso del prodotto è costituito da monomateriali che possono essere riciclati dopo l'uso previsto.

Ad esempio, un produttore può dimostrare la riciclabilità di un prodotto attraverso un accordo, una dichiarazione o un atto analogo proveniente da un impianto di trattamento sulla riciclabilità del prodotto e sul tasso di riciclaggio effettivo previsto.

2.2. Metodo e proporzioni di modulazione:

Un prodotto è suddiviso in uno dei seguenti gruppi in base al numero di criteri (da 2.1.1 a 2.1.4) che il prodotto soddisfa:

- Gruppo 1: Soddisfa tutti e quattro i criteri (da 2.1.1 a 2.1.4)
- Gruppo 2: Soddisfa tre criteri (da 2.1.1 a 2.1.4)
- Gruppo 3: Soddisfa due o meno criteri (da 2.1.1 a 2.1.4)

Il regime collettivo prevede per ciascun produttore che immette sul mercato uno o più prodotti del gruppo 3 un malus (costo aggiuntivo) sotto forma del 20 % dei costi operativi calcolati dal singolo produttore, cfr. l'articolo 2, n. 13, per la gestione dei rifiuti di tutti i suoi prodotti appartenenti al gruppo 3.

Il regime collettivo utilizza i ricavi aggiuntivi derivanti dal malus addebitato per coprire, in tutto o in parte, i costi operativi derivanti dalla gestione dei rifiuti dei prodotti del gruppo 1.

I costi operativi rimanenti per il trattamento dei rifiuti dei prodotti del gruppo 1 sono ripartiti in base ai quantitativi immessi sul mercato dei produttori di tale gruppo.